

TRIBUNALE DI PISTOIA – SEZIONE LAVORO

RICORSO EX 414 C.P.C. E CONTESTUALE RICHIESTA DI

EMISSIONE DI PROVVEDIMENTO EX ART. 700 C.P.C.

PER: Il Prof. **VASTA MASSIMO** nato a Catania il 3/07/1966 ed ivi residente in Viale Vittorio Veneto n. 90 (Cod. Fisc.: VSTMSM66L03C351U), rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Prizzi (Cod. Fisc.: PRZ FPP 77E23 C351S; fax: 095/2162819 – indirizzo pec: filippo.prizzi@pec.ordineavvocaticatania.it) ed elettivamente domiciliato in Prato, Via Brunelleschi n. 30, presso lo studio dell'Avv. Cristina Arancio per procura cartacea apposta in calce e trasmessa ai sensi dell'art. 83 c.p.c.

CONTRO: Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro – tempore (Cod. Fisc. 80185250588).

IN FATTO

Il Prof. Massimo Vasta è un docente assunto a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nella classe di concorso A66 (Trattamento Testi - Informatica) ex A075 (Dattilografia, Stenografia, Trattamento testi e Dati).

Essendo stato assunto attraverso la cosiddetta “ fase C” della legge 107/2015, l'istante fino all'a.s. 2017/18 era privo di una scuola di titolarità (ed infatti per quell'anno ha prestato servizio in regime di utilizzazione presso l'Istituto “Benedetto Radice” di Bronte (CT).

Conseguentemente ha dovuto partecipare alle operazioni di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2018/19 (in modo che l'Amministrazione potesse individuare sull'intero territorio nazionale una cattedra da assegnargli).

L'Amministrazione scolastica, ricevuta la domanda di mobilità presentata dall'istante ed esaminata la documentazione a essa allegata, assegnava al ricorrente ben 108 punti (cfr ns produzione).

Tuttavia, nonostante l'esistenza nella provincia di Catania (ove l'istante risiede ed ove aveva manifestato la preferenza al trasferimento) di un posto vacante e disponibile nell'organico di diritto come docente della classe di concorso A66, l'Amministrazione decideva di trasferire il Prof. Vasta nella provincia di Pistoia (presso l'Istituto Professionale “ De Franceschi – Pacinotti” di Pistoia ove attualmente presta servizio) e di lasciare vacante e disponibile il posto nella provincia di Catania salvo poi coprirlo per il solo corrente anno scolastico in regime di assegnazione provvisoria

Stante l'evidente illegittimità dell'operato, il Prof. Vasta incardinava la procedura di conciliazione, l'Ambito Territoriale di Catania in data 8/10/2018 pubblicava al proprio albo la domanda ma poi non convocava mai le parti per addivenire ad una soluzione conciliativa, costringendo così l'istante ad adire l'Autorità Giudiziaria per vedere ristabilito l'ordine giuridico violato.

IN DIRITTO

D) ILLEGITTIMITA' DELLA MANCATA ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO NELLA PROVINCIA DI CATANIA E DEL CONSEGUENTE TRASFERIMENTO NELLA PROVINCIA DI PISTOIA.

Nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2017/18 presso l'Istituto Tecnico Statale “Pietro Branchina” di Adrano (CT) esistevano 2 cattedre per l'insegnamento di “Trattamento Testi” classe di concorso A66 ed una delle due

cattedre era assegnata alla Prof.ssa Carmelina Gennaro.

Nel mese di Luglio 2018 l'Amministrazione dava inizio alle operazioni di mobilità.

Dapprima eseguiva, a norma dell'art 6 comma 2 del CCNI (cfr ns produzione), le operazioni di mobilità intraprovinciale all'esito delle quali la Prof.ssa Carmelina Gennaro otteneva il proprio trasferimento dall'Istituto Tecnico Statale "Pietro Branchina" di Adrano (CT) all'Istituto Scolastico "De Felice Giuffrida – Olivetti" di Catania (cfr ns produzione).

A seguito del detto movimento all'interno della provincia di Catania, il posto in organico di docente – in precedenza ricoperto dalla Prof.ssa Carmelina Gennaro – presso l'Istituto Tecnico Statale "Pietro Branchina" di Adrano (CT) diveniva vacante e disponibile per l'a.s. 2018/19.

Successivamente alle operazioni di mobilità intraprovinciale, iniziavano quelle di mobilità interprovinciale.

A questo punto, ma solo in linea strettamente teorica (come appresso si chiarirà), il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e, per esso, il suo organo periferico e, cioè, l'Ambito Territoriale di Catania dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, si sarebbe dovuto trovare dinanzi a due alternative:

- A) Coprire il posto divenuto vacante e disponibile in organico di diritto presso l'Istituto Tecnico Statale "Pietro Branchina" di Adrano (CT) con l'assunzione a tempo indeterminato di nuovo docente, oppure
- B) Coprire il detto posto vacante e disponibile in organico con la mobilità interprovinciale accettando la domanda di trasferimento nella provincia da parte di un docente già assunto con contratto a tempo indeterminato.

Tuttavia, **la classe di concorso A66 è divenuta “ ad esaurimento”** (cfr Tabella classi di concorso allegata al **DPR 19/2016** ns produzione) e ciò comporta da un lato la ormai prossima “estinzione” dell’insegnamento della materia e dall’altro lato **l’impossibilità di procedere con l’assunzione a tempo indeterminato di docenti per la copertura di eventuali posti vacanti e disponibili.**

Conseguentemente l’alternativa sopra indicata è solo teorica perché l’Ambito Territoriale di Catania, non potendo assumere a tempo indeterminato nuovi docenti dalla classe di concorso A66 (ed infatti non ha provveduto ad alcuna nuova assunzione), poteva (e doveva) coprire il posto resosi vacante solo con le operazioni di mobilità interprovinciale e, nel caso concreto, **con l’accettazione della domanda di trasferimento nella provincia del Prof. Vasta.**

Solo se nessuno avesse richiesto la sede con la domanda di mobilità interprovinciale (ma ciò è smentito dalla domanda presentata dal Prof. Vasta e valutata dall’Amministrazione) e nessun docente fosse stato trasferito ad Adrano d’ufficio, allora l’Ambito Territoriale di Catania **avrebbe potuto coprire il posto facendo ricorso ad istituti giuridici “ temporanei” come l’utilizzazione, l’assegnazione provvisoria o l’assunzione di un docente a tempo determinato.**

Incredibilmente, invece, **l’Amministrazione ha ritenuto tamquam non esset la domanda di mobilità interprovinciale del Prof. Vasta (che, addirittura, aveva espressamente indicato di preferire le sedi di tutta la provincia di Catania ed in particolare anche l’ambito 7 della provincia, all’interno del quale si trovano gli istituti ricadenti nel comune di Adrano)** ed ha lasciato

vacante e disponibile il posto nell'organico di diritto.

L'Amministrazione ha poi coperto il posto per il solo a.s. 2018/19 ricorrendo nel mese di Settembre all'istituto contrattuale dell'assegnazione provvisoria interprovinciale, ed assegnandolo al Prof. Bonifacio Andrea (cfr ns produzione).

È dimostrato, pertanto, che al momento in cui l'Amministrazione provvedeva alle operazioni di mobilità interprovinciale esisteva un posto vacante e disponibile nell'organico di diritto presso l'Istituto " Branchina" di Adrano (in quanto liberatosi con il precedente trasferimento intraprovinciale da Adrano a Catania della Prof.ssa Carmelina Gennaro).

È pure dimostrato che il posto è rimasto vacante e disponibile anche dopo il completamento delle operazioni di mobilità interprovinciale (in quanto è stato poi coperto con le successive operazioni di assegnazione interprovinciale).

È, infine, dimostrato, che è illegittimo (stante l'illogicità, la violazione delle norme del CCNI e l'assenza di motivazione) l'operato dell'Amministrazione che non ha accolto la domanda di trasferimento del Prof. Vasta, addirittura trasferendolo d'ufficio nella provincia di Pistoia nonostante la disponibilità di posti a Catania!

Invero, l'art. 6 del CCNI Mobilità 2017/2018 (prorogato per l'a.s. 2018/2019 giusta accordo del 21/12/2017 cfr ns produzione) al I comma dispone che il docente possa indicare nella domanda di mobilità (sia intraprovinciale che interprovinciale) "*fino a quindici preferenze*" ed al II comma prevede espressamente che "**le preferenze espresse nella domanda sono esaminate nell'ordine riportato in quest'ultima**".

L'Amministrazione, pertanto, violando l'art 6 del CCNI non ha valutato la

preferenza espressa dal Prof. Vasta nella domanda di mobilità interprovinciale (in cui ha espressamente indicato l'ambito 7 della provincia di Catania all'interno del quale sono ricomprese le scuole ricadenti nel comune di Adrano e, pertanto, anche l'Istituto " Branchina" di Adrano in cui il posto è rimasto vacante e disponibile) e lo ha trasferito d'ufficio a Pistoia!

La violazione dell'art 6 del CCNI rende illegittimo sia il mancato accoglimento della domanda di mobilità del Prof. Vasta che il di lui conseguente trasferimento d'ufficio a Pistoia.

II) RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO EX ART. 700 C.P.C. - PERICULUM IN MORA.

L'istante è stato ingiustamente trasferito lontano dalla propria famiglia composta anche da una bambina in tenera età (cfr certificato di stato di famiglia ns produzione) che ha appena iniziato la quarta elementare (cfr certificato di iscrizione e frequenza ns produzione) e che certamente non può seguire il padre a Pistoia (pena, dopo 3 anni di scuola elementare, la modifica del metodo di studio, l'abbandono dei compagni di classe, l'abbandono di nonni e cugini con cui ha condiviso i primi anni della propria vita e, pertanto, di fatto la distruzione della propria vita relazionale).

La moglie del Prof. Vasta, poi, lavora presso l'Istituto Scolastico " G Bovio" S.r.l. di Catania (cfr ns produzione), onde certamente non può seguire il marito a Pistoia (pena la perdita del lavoro).

L'ingiusto ed illegittimo trasferimento a oltre 1000 km di distanza sta distruggendo l'unità e l'economia della famiglia Vasta (si pensi alle spese per vivere separato dalla propria famiglia ed a quelle per i viaggi continui per

attenuare la separazione dal proprio nucleo familiare)!

Infatti, con il trasferimento da Catania a Pistoia ha dovuto abbandonare la moglie ed i figli così compromettendo **l'unità e la serenità del proprio nucleo familiare.**

Pertanto, il danno prospettato lede non solo diritti patrimoniali ma, soprattutto, **diritti personali che come tali non sono suscettibili di reintegrazione ex post per equivalente.**

Peraltro **è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui sussiste il periculum in mora in materia di mobilità allorquando vi sia un pregiudizio "alla vita familiare e di relazione, non risarcibile per equivalente"** (cfr Tribunale di Caltagirone ordinanza cautelare dell'11/7/2016, Tribunale di Milano ordinanza cautelare del 20/7/2016, Tribunale di Napoli ordinanza cautelare 31/8/2016 ns produzione).

Inoltre, il Prof. Vasta è affetto da una " *sindrome da apnea ostruttiva del sonno di **grado severo con insufficienza respiratoria notturna**" (Cfr. richiesta fornitura ventilatore polmonare da parte dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Policlinico – Vittorio Emanuele" di Catania ns produzione).*

Con il trasferimento a Pistoia il Prof. Vasta è costretto a vivere da solo e nel caso in cui **si verifichi una crisi respiratoria provocata dalla patologia che lo ha colpito, l'istante, essendo da solo, non potrà essere soccorso da nessuno e, ciò, purtroppo, aumenterebbe esponenzialmente il rischio di morte!**

Stante la gravità ed irreparabilità del pregiudizio a diritti costituzionalmente

garantiti (famiglia e salute) si confida nell'accoglimento dell'invocata tutela cautelare, con sospensione dell'efficacia esecutiva del trasferimento da Catania a Pistoia e conseguente accoglimento della domanda di mobilità interprovinciale presentata dal ricorrente.

Ciò premesso,

PIACCIA

All'On.le Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente ricorso, previa eventuale disapplicazione di tutti gli atti presupposti:

Nella fase cautelare:

Ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro – tempore di accogliere la domanda di mobilità interprovinciale del ricorrente seguendo l'ordine delle preferenze indicate nella stessa e per l'effetto trasferirlo presso l'Istituto Tecnico Statale “ Pietro Branchina” di Adrano

Nella fase di merito:

- 1) Dichiarare il diritto del Prof. Vasta Massimo ad essere trasferito, con decorrenza 1/09/2018, come docente della classe di concorso A66 (Trattamento Testi - Informatica) presso l'Istituto Tecnico Statale “ Pietro Branchina” di Adrano
- 2) Condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro – tempore a trasferire, con decorrenza 1/09/2018, il Prof. Vasta Massimo come docente della classe di concorso A66 (Trattamento

Testi - Informatica) presso l'Istituto Tecnico Statale "Pietro Branchina" di Adrano;

3) Condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro – tempore al pagamento dei compensi del giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore.

Il sottoscritto Avv. Filippo Prizzi, dichiara ai sensi dell'art.9, comma 5, della Legge 488 del 1999, che il valore della causa è indeterminabile ma esente dal pagamento del contributo unificato giusta autocertificazione reddituale del ricorrente.

Si producono: 1) Domanda di mobilità recante il punteggio attribuito dall'Amministrazione; 2) CCNI Mobilità 2017/18; 3) Accordo del 21/12/2017; 4) Dotazione organica per l'a.s. 2018/19 dell'Istituto Tecnico Statale "Pietro Branchina" di Adrano; 5) Estratto elenco trasferimenti intraprovinciali da cui si evince il trasferimento della Prof.ssa Carmelina Gennaro; 6) Estratto elenco assegnazioni provvisorie interprovinciali da cui si evince l'assegnazione presso l'Istituto Tecnico Statale "Pietro Branchina" di Adrano del Prof. Bonifacio a copertura del posto rimasto vacante e disponibile; 7) Tabella classi di concorso allegata al DPR 19/2016; 8) Richiesta tentativo di conciliazione; 9) Avviso di pubblicazione della richiesta di tentativo di conciliazione; 10) Certificato di stato di famiglia; 11) Certificato di iscrizione e frequenza; 12) Certificato attestante l'attività lavorativa della moglie del ricorrente; 13) Certificato dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Policlinico – Vittorio Emanuele" di Catania; 14)

Ordinanze cautelari del Tribunale di Caltagirone, del Tribunale di Milano e
del Tribunale di Napoli.

Con osservanza.

Catania, lì 06/11/2018

Avv. FILIPPO PRIZZI